

O.d.G. del ~~17/02/2010~~ 25/3/2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° 18 del 25/3/2010

OGGETTO: Affidamento del servizio di riscossione dei crediti derivanti da sanzioni amministrative ad Equitalia S.p.A.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Commerciale e Marketing, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- l'art. 32 della L.R. 31/10/2002, n. 18 prevede che gli utenti dei servizi di trasporto pubblico i quali, all'atto dei controlli, risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio, sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ridotta a Euro 50,00 se l'illecito viene estinto entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica;
- il successivo comma 4° del citato articolo prevede che, qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato spontaneamente, il direttore dell'impresa di trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell'agente che ha accertato l'infrazione, è competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18;
- l'art. 27 della legge 24/11/1981, n. 689 prevede che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, fissando inoltre la competenza territoriale dell'intendenza di finanza e stabilendo che gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi;
- il servizio di riscossione dei crediti derivanti da sanzioni amministrative emesse dall'AMAT ai sensi del già citato art. 32 della L.R. n° 18/2002 è stato negli anni scorsi curato dallo Studio Associato Barberio, in forza di un apposito contratto debitamente sottoscritto dalle parti;
- antecedentemente all'affidamento del servizio al citato studio legale, un limitato numero di posizioni creditorie, relative a sanzione emesse nel mese di gennaio 2002, fu affidato per il recupero tramite emissione di ruoli esattoriali all'allora Consorzio Nazio-



nale dei Concessionari della Riscossione, le cui attività di esazione di imposte dirette sono confluite poi in Riscossioni Spa, oggi divenuta Equitalia Spa, società di proprietà per il 51% dell'Agenzia delle Entrate e per il 49% dell'INPS;

- con nota prot. 4471 del 09/03/2009, lo Studio Associato Barberio rinunciò all'incarico affidatogli anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale;
- con relazione prot. 2157 del 03/02/2010 (allegato n° 1), il Responsabile dell'Area Commerciale ha elaborato un resoconto sulla situazione dei crediti derivanti da sanzioni amministrative e dei risultati delle attività svolte dallo studio Barberio, che ha avviato a riscossione un volume di crediti ammontante a circa € 1.559.028,00;

Considerato che:

- come già rappresentato in premessa, l'art. 27 della legge 689/81 prevede che, decorso i termini di pagamento previsti dopo la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, si ricorre alla riscossione forzata delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette;
- il D.P.R. 602 del 29/09/1973 e successive modificazioni, che disciplina la materia della riscossione delle imposte dirette, all'art. 1 prevede che queste siano rimosse mediante ritenuta diretta, versamenti diretti del contribuente ed iscrizione al ruolo;
- il Decreto Legge 203 del 30/09/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevede, al titolo II (*"Riforma della riscossione"*), che a decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la Società Riscossione Spa, poi divenuta Equitalia S.p.A.;
- Equitalia S.p.A., secondo l'art. 3, comma 4, del citato D.L. 203/2005, *"effettua l'attività di riscossione mediante ruolo con i poteri e secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73"*;
- l'aggio spettante all'agente della riscossione è stabilito dall'art. 17 del Decreto Legislativo 112 del 13/04/1999, nella misura del 9% delle somme iscritte al ruolo, tutte a carico del debitore, se il pagamento avviene oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, ovvero per il 4,65%, a carico del debitore e per la restante parte a carico dell'Azienda, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla notifica;
- per il sanzionato l'importo da pagare verrebbe incrementato solo dell'aggio di cui sopra, degli interessi legali e delle ulteriori spese di notifica, senza alcun ulteriore onere;

Tutto ciò premesso, si ritiene di dover affidare ad Equitalia S.p.A., per il tramite dell'Agente della riscossione della Provincia di Taranto territorialmente competente, denominato Equitalia Pragma S.p.A., il servizio di riscossione coattiva a mezzo ruoli esattoriali dei crediti

aziendali derivanti da sanzioni amministrative non pagate, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 31/10/2002, n. 18;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo statuto sociale ed il codice civile
- a voti

DELIBERA

- 1] di affidare ad Equitalia S.p.A., per il tramite dell'Agente della riscossione della Provincia di Taranto territorialmente competente, denominata Equitalia Pragma S.p.A., il servizio di riscossione coattiva a mezzo ruoli esattoriali dei crediti aziendali derivanti da sanzioni amministrative non pagate, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 31/10/2002, n. 18;
- 2] incaricare il Direttore generale della definizione di tutti i dettagli tecnici e le modalità operative dell'affidamento dell'incarico.



N° 18 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 18 del 25/03/2010

O G G E T T O

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI CREDITI
DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AD EQUITALIA
S.p.A.-.**

L'anno duemiladieci, il giorno 25 (venticinque) del mese di Marzo, alle ore 16:00, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 1) Dott. Francesco Walter | POGGI | Presidente |
| 2) Avv. Cosima Ilaria | BUONOCORE | Vice Presidente |
| 3) Avv. Massimo | MORETTI | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio L'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Commerciale, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- l'art. 32 della L.R. 31/10/2002, n. 18 prevede che gli utenti dei servizi di trasporto pubblico i quali, all'atto dei controlli, risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio, sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ridotta a Euro 50,00 se l'illecito viene estinto entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica;
- il successivo comma 4° del citato articolo prevede che, qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato spontaneamente, il direttore dell'impresa di trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell'agente che ha accertato l'infrazione, è competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18;
- l'art. 27 della legge 24/11/1981, n. 689 prevede che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione può procedere alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, fissando inoltre la competenza territoriale dell'intendenza di finanza e stabilendo che gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme rimosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi;
- il servizio di riscossione dei crediti derivanti da sanzioni amministrative emesse dall'AMAT ai sensi del già citato art. 32 della L.R. n° 18/2002 è stato negli anni scorsi curato dallo Studio Associato Barberio, in forza di un apposito contratto debitamente sottoscritto dalle parti;
- antecedentemente all'affidamento del servizio al citato studio legale, un limitato numero di posizioni creditorie, relative a sanzione emesse nel mese di gennaio 2002, fu affidato per il recupero tramite emissione di ruoli esattoriali all'allora Consorzio Nazionale dei Concessionari della Riscossione, le cui attività di esazione di imposte dirette sono confluite poi in Riscossioni Spa, oggi divenuta Equitalia Spa, società di proprietà per il 51% dell'Agenzia delle Entrate e per il 49% dell'INPS;
- con nota prot. 4471 del 09/03/2009, lo Studio Associato Barberio rinunciò all'incarico affidatogli anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale;
- con relazione prot. 2157 del 03/02/2010 (allegato n° 1), il Responsabile dell'Area Commerciale ha elaborato un resoconto sulla situazione dei crediti derivanti da sanzioni amministrative e dei risultati delle attività svolte dallo studio Barberio, che ha avviato a riscossione un volume di crediti ammontante a circa € 1.559.028,00.

Considerato che:

- come già rappresentato in premessa, l'art. 27 della legge 689/81 prevede che, decorsi i termini di pagamento previsti dopo la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, si ricorre alla riscossione forzata delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette;
- il D.P.R. 602 del 29/09/1973 e successive modificazioni, che disciplina la materia della riscossione delle imposte dirette, all'art. 1 prevede che queste siano rimosse mediante ritenuta diretta, versamenti diretti del contribuente ed iscrizione al ruolo;

- il Decreto Legge 203 del 30/09/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevede, al titolo II (*"Riforma della riscossione"*), che a decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la Società Riscossione Spa, poi divenuta Equitalia S.p.A.;
- Equitalia S.p.A., secondo l'art. 3, comma 4, del citato D.L. 203/2005, *"effettua l'attività di riscossione mediante ruolo con i poteri e secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73"*;
- l'aggio spettante all'agente della riscossione è stabilito dall'art. 17 del Decreto Legislativo 112 del 13/04/1999, nella misura del 9% delle somme iscritte al ruolo, tutte a carico del debitore, se il pagamento avviene oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, ovvero per il 4,65%, a carico del debitore e per la restante parte a carico dell'Azienda, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla notifica;
- per il sanzionato l'importo da pagare verrebbe incrementato solo dell'aggio di cui sopra, degli interessi legali e delle ulteriori spese di notifica, senza alcun ulteriore onere;

Tutto ciò premesso, si ritiene di dover affidare ad Equitalia S.p.A., per il tramite dell'Agente della riscossione della Provincia di Taranto territorialmente competente, denominato Equitalia Pragma S.p.A., il servizio di riscossione coattiva a mezzo ruoli esattoriali dei crediti aziendali derivanti da sanzioni amministrative non pagate, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 31/10/2002, n. 18;

Firmato: IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE Ing. Cosimo Cigliese

Firmato: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pietro Carallo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo statuto sociale ed il codice civile

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di affidare ad Equitalia S.p.A., per il tramite dell'Agente della riscossione della Provincia di Taranto territorialmente competente, denominata Equitalia Pragma S.p.A., il servizio di riscossione coattiva a mezzo ruoli esattoriali dei crediti aziendali derivanti da sanzioni amministrative non pagate, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 31/10/2002, n. 18.
- 2) Incaricare il Direttore generale della definizione di tutti i dettagli tecnici e le modalità operative dell'affidamento dell'incarico.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi